



## ***Consiglio di Stato*** ***Il Presidente***

**VISTA** la legge 27 aprile 1982 n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'articolo 15, comma 5, che attribuisce al Presidente del Consiglio di Stato le competenze demandate agli organi di Governo, e l'articolo 19, che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

**VISTO** l'articolo 20 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali;

**VISTA** la delibera della Corte dei conti n. 6/2006/P — Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che qualifica il decreto del Ministro contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali “direttiva generale per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20”;

**VISTA** la circolare n. 10 in data 19 dicembre 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante i criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la loro durata e la valutazione dei dirigenti;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 9, comma 32, in tema di scadenza degli incarichi dirigenziali anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia d'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

**VISTO** il decreto legge n. 168 del 31 agosto 2016, convertito nella legge 25 ottobre 2016 n. 197, ed in particolare l'art. 9 che ridetermina, secondo la tabella “A” allegata al decreto, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali;



## ***Consiglio di Stato*** ***Il Presidente***

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 63 in data 2 maggio 2017, concernente l'aggiornamento del Piano della Performance per il triennio 2017 – 2019;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio 2018, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, recante il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

**CONSIDERATO** che la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali è direttamente funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative;

**RITENUTO** di dover dettare i criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;

**INFORMATE** le Organizzazioni Sindacali in data 6 febbraio 2018;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

##### *Principi generali*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia presso gli uffici della Giustizia amministrativa.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori della Giustizia amministrativa, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale, in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
3. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del CCNL della dirigenza dell'Area 1—quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, di seguito denominato CCNL.
4. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato dal Segretario Generale della Giustizia amministrativa sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.



## ***Consiglio di Stato*** ***Il Presidente***

5. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL.

6. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. In ogni caso, gli stessi incarichi non possono superare la durata di 5 anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368.

7. Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, il Segretario generale della Giustizia amministrativa comunica a tutti i dirigenti copia del decreto di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile.

8. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo affidamento e/o rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse.

### Art. 2

#### *Conferimento degli incarichi*

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia, di durata non superiore a cinque anni, avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) specifiche competenze possedute in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico;
- b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, avuto riguardo al percorso formativo del dirigente interessato rilevato dal "curriculum vitae" e dal fascicolo personale, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Presidente del Consiglio di Stato;
- c) rotazione degli incarichi, con particolare riferimento alle aree a più elevato rischio corruzione, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi, anche al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. In occasione di processi di riorganizzazione, il principio di rotazione può essere temperato con il principio di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa, tenendo conto delle peculiari professionalità acquisite dai dirigenti in specifici ambiti e settori di attività.



# ***Consiglio di Stato***

## ***Il Presidente***

### **Art. 3**

#### ***Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti***

1. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

2. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter consentire loro di esprimere le preferenze, dopo aver effettuato un interpellò diretto a tutti i dirigenti già in servizio.

3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato previa verifica, mediante interpellò, dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne.

### **Art. 4**

#### ***Conferimento degli incarichi aggiuntivi***

1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi, di cui agli artt. 60 del CCNL e 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferiti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione e confluiscono nel fondo di cui agli artt. 51 e 58 del CCNL per essere destinati al trattamento economico accessorio.

2. Con effetto dalla data del presente accordo, la percentuale di cui all'art. 60, comma 9 del CCNL citato nelle premesse, è fissata al 50% dell'importo disponibile, una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione, e va ad incrementare la retribuzione di risultato.

3. Gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 devono essere prioritariamente conferiti ai dirigenti di ruolo della Giustizia amministrativa. Il ricorso ad esperti o consulenti esterni può avvenire solo in caso in cui sia stata verificata, previo interpellò interno, l'indisponibilità di personale dirigenziale di ruolo.

4. Il conferimento degli incarichi aggiuntivi deve essere improntato ai seguenti criteri:

- a. competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
- b. natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
- c. correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL, nei casi previsti;
- d. rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.



## ***Consiglio di Stato***

### ***Il Presidente***

5. Al fine di garantire la massima efficacia e trasparenza alle disposizioni legislative e contrattuali in materia di incarichi aggiuntivi, conferiti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'Amministrazione, il Segretario generale della Giustizia amministrativa provvederà ad istituire una banca dati degli incarichi aggiuntivi conferiti al personale di ruolo.

6. Gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL sono attribuiti ai dirigenti di seconda fascia, anche al fine di incrementare il fondo della retribuzione variabile, secondo i criteri di cui all'art. 2 e, in particolare, quello di rotazione degli stessi incarichi, tenuto anche conto dell'entità del compenso degli stessi.

7. In materia di incarichi aggiuntivi c.d. autorizzati, di cui all'art. 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2005, l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da soggetto privato, è adottata dal Segretario generale della Giustizia amministrativa, entro 15 giorni dalla richiesta, previa verifica di situazioni di provate incompatibilità o di conflitto dell'attività oggetto di richiesta di autorizzazione con l'attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato.

#### Art. 5

##### *Banca dati del personale dirigente*

1. Presso il Segretariato generale sarà istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale presso cui sono memorizzati i dati curriculari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL) nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del CCNL.

2. La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione, anche mediante privilegio di accesso individuale in lettura.

3. L'aggiornamento di detta banca dati è assicurato, almeno con cadenza annuale, sia dal Segretariato generale che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario, integrare e modificare il curriculum già in possesso dell'Amministrazione, previa attribuzione di apposito codice di accesso per la modifica diretta del proprio curriculum.

4. L'Amministrazione si riserva, comunque, di verificare l'esattezza dei dati indicati, anche richiedendo la relativa documentazione agli interessati.

5. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della legge n. 241 del 1990, copia dei curriculum e della documentazione riguardante la valutazione dell'attività dei dirigenti stessi sono inseriti nel rispettivo fascicolo personale.



## ***Consiglio di Stato*** ***Il Presidente***

6. In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 1999, alle attività di valutazione dei dirigenti.

### **Art. 6**

#### ***Pubblicità delle posizioni dirigenziali***

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL, pubblica sui siti internet ed intranet della Giustizia amministrativa l'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti.

2. La pubblicità e l'aggiornamento dei predetti dati avviene con cadenza almeno semestrale.

### **Art. 7**

#### ***Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto***

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL. In caso di rinnovo, non si applica la procedura di cui all'articolo 9.

2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, è fatta salva comunque la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, il dirigente, che abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione e l'amministrazione stessa l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà - ai sensi dell'art. 34, comma 2, del CCNL - di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

### **Art. 8**

#### ***Avvicendamento e revoca degli incarichi***

1. Tutti i dirigenti della Giustizia amministrativa hanno diritto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del CCNL, ad un incarico di funzione dirigenziale.

2. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lettera e), sulla base dei seguenti elementi:

- a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentite i dirigenti interessati;
- b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;



## ***Consiglio di Stato*** ***Il Presidente***

- c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
- d) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
- e) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuova stipulazione di atto di incarico.

3. Ove, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non si intenda confermare l'incarico conferito al dirigente, ancorché in assenza di una valutazione negativa, al medesimo dirigente si conferisce un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

4. La revoca anticipata, rispetto alla scadenza, può avere luogo, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del CCNL, solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18 che prevede la riassegnazione, del dirigente che riprende servizio, alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

### Art. 9

#### *Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione*

1. Nell'ipotesi in cui il processo di ristrutturazione e/o riorganizzazione dell'Amministrazione determini la decadenza degli incarichi dirigenziali conferiti sulla base del previgente assetto, e in presenza di carenze nella dotazione organica del personale dirigenziale, l'Amministrazione promuove specifico interpello, da pubblicarsi sul sito intranet della G.A., individuando gli incarichi dirigenziali per i quali sussista l'interesse pubblico alla immediata copertura, fra quelli previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente, nell'aderire all'interpello, indica in ordine di preferenza tutti gli incarichi di cui al comma 1, oggetto di interpello.



## **Consiglio di Stato Il Presidente**

Art. 10

### *Procedura di conferimento e avvicendamento*

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:

- a) l'Ufficio del personale amministrativo e dell'organizzazione pubblica l'atto di interpello riferito alle vacanze delle posizioni dirigenziali nel sito intranet dell'Amministrazione, entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità, nonché attende agli adempimenti previsti dall'art. 6;
- b) i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione o comunicazione;
- c) entro i 10 giorni successivi il Segretario generale della Giustizia amministrativa, d'intesa con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e con il Segretario delegato per i Tar. sentiti i dirigenti di seconda fascia interessati, valuta l'idoneità tecnica dei dirigenti a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i curricula contenuti nella banca dati di cui all'art. 5;
- d) il Segretario generale della Giustizia amministrativa, d'intesa con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e con il Segretario delegato per i Tar, adotta il provvedimento di affidamento dell'incarico;
- e) il Direttore generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali sottoscrive con il dirigente il contratto a tempo determinato che disciplina il trattamento economico dell'incarico.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per la registrazione e pubblicato sui siti intranet e internet della Giustizia amministrativa.

Roma, **- 7 FEB. 2018**

*Alessandro PAJNO*

CONSIGLIO DI STATO  
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI  
Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria  
Annotato nelle scritture al n° 54  
Roma, **- 8 FEB. 2018** IL DIRIGENTE  
(Dott. Marco Giorgio Conte)